

Comune di Casamassima

(Provincia di Bari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA

n. **133** dell' **11 Agosto 2015**

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n.194/1996, Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs.n.118/2011 - Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017. Approvazione schemi.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** e questo giorno **UNDICI** del mese di **AGOSTO** nella sala delle adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **dott. Vito CESSA** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente
1) CESSA Vito	SINDACO	SI
2) PALMIERI Andrea	Vice Sindaco	SI
3) BAGALA' Rocco	Assessore	SI
4) SPINELLI Antonia	Assessore	SI
5) LIOCE Silvia	Assessore	SI
6) CRISTOFARO Francesco	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott. Pietro LORE'** che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di segreteria;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi ;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

ISTRUTTORIA: SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: <u>BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2017. APPROVAZIONE SCHEMI .</u>

PREMESSO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
- il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, gli enti locali:
 - a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
 - c) possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

VISTO inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;
- l'art. 170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente nel 2014;

DATO ATTO che questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all'art. 78 del d.Lgs. n. 118/2011 e che pertanto, per l'esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i tradizionali documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e pluriennale redatto secondo lo schema del DPR n. 194/1996;

RICHIAMATI:

• il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

DATO ATTO che l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che:

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico ((, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)).
- 2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
- ((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.))
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

VISTO, altresì, l'art. 187 del d. lgs. 267/2000 che testualmente recita:

Art. 187

Composizione del risultato di amministrazione.

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non

spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
- 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
- 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
- 3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

DATO ATTO che l'Ente non risulta aver attivato *anticipazioni di tesoreria* e non aver in atto *utilizzi, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. D);*

RICHIAMATO il comma 509, art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 il quale dispone che "..Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione (Allegato G) pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

ACQUISITE le dichiarazioni dei responsabili dei Servizi sulla esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio, di cui ai prot. n. 14450 del 03/08/2015 (serv. Affari Generali- Ufficio Contratti), n. 14516 del 04/08/2015 (serv. di Gestione economico-finanziaria), n. 14573 del 04/08/2015 (serv. di gestione del territorio, infrastrutture e opere pubbliche), n 14575 del 04/08/2015 (serv. di Polizia Locale), n. 14526 del 04/08/2015 (serv. Socio Culturale), agli atti, dalle quali si evince la necessità di accantonare somme utili alla copertura di oneri latenti di parte corrente e di parte capitale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2015 avente ad oggetto: "Rendiconto Dell'esercizio Finanziario Anno 2014 E Allegati. Approvazione";
- delibera Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 100 del 30/05/2015 avente ad oggetto "Riaccertamento Straordinario Dei Residui Attivi E Passivi Ai Sensi Dell'Art.14 Dpcm 28.12.2011";
- delibera C.C. n. 29 del 29/07/2015 avente ad oggetto: " *Piano economico-finanziario della TARI*";
- delibera C.C. n. 30 del 29/07/2015 avente ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2015. Approvazione tariffe e scadenze";
- Delibera Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 26/02/2015 avente ad oggetto: "Programma Triennale Ll.Pp. 2015/2017 Ed Elenco Annuale 2015 (Art.128 D.Lgs. 163/2006 Nr.163 E S.M.I.). Adozione.", e le successive delibere di modifica dello stesso n. 77 del 07/05/2015 e n. 85 del 15/05/2015;
- Delibera G.C. n. 29 del 4/8/15 di Programmazione Triennale Del Fabbisogno Di Personale 2015-2017 e Piano Annuale 2015;
- Delibera G.C. n. 3 del 48/15 dei Servizi A Domanda Individuale Esercizio 2015;
- Delibera G.C. n. 31 del 1815 di Ripartizione Proventi Derivanti Da Accertamento Di Violazioni Delle Norme Del Codice Della Strada Ex Art. 208 Del C.D.S.;
- Delibera G.C. n. 32 del 41845 di Determinazione del Prezzo Di Cessione Delle Aree E Fabbricati Da Destinarsi A Residenza Ed Attività Produttive E Terziarie- Anno 2015;
- Proposta di delibera C.C. n. 31 del 23/07/2015 avente ad oggetto il Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliari (art.58, comma 1º Legge 133/2008). Anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". RITENUTO di dover prendere atto della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 100 del 30/05/2015 avente ad oggetto "Riaccertamento Straordinario Dei Residui Attivi E Passivi Ai Sensi Dell'Art.14 Dpcm 28.12.2011.";

RICHIAMATO il comma 13 dell'art. 3 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale recita:

" Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi re imputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

VISTI gli schemi:

- del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 (<u>allegato A</u>) e del bilancio pluriennale 2015-2017 (<u>allegato B</u>) redatti secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 (<u>allegato C</u>) redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017 (allegato D);

i quali si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d.Lgs. n. 118/2011 è stato redatto provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi secondo il glossario di cui all'allegato n. 14 al d.Lgs. n. 118/2011 e le entrate secondo il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al medesimo decreto;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità interno;

VISTI:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come da ultimo modificato dalla legge n. 190/2014, che disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha modificato la disciplina del patto di stabilità interno per il periodo 2015-2018;

VISTO il prospetto riportato sotto <u>l'allegato E</u>), dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 2015-2017 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;

ACQUISITO agli atti i pareri di regolarità tecnica e contabile – favorevoli - espressi dal responsabile del servizio di gestione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 e lo schema di bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli <u>allegati A) e B</u>) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria;
- 2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015-2017, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta le risultanze finali di cui <u>all'allegato prospetto</u>

 F) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 3. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato *C*) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
- 4. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1 e dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si <u>allega</u> al presente provvedimento sotto la <u>lettera **D**</u>) quale parte integrante e sostanziale;
- 5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6. di dare atto che l'indirizzo internet di cui alla lett. A) comma 1, dell'art. 172 D. Lgs. 267/2000 è il seguente:

http://comune.casamassima.ba.it/amministrazione-trasparente/bilanci/196-bilancio-preventivo-e-consuntivo.html

- 7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2015-2017 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno (allegato E);
- 8. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere;
- 9. di presentare all'organo consiliare, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio e della relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- 10. di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI Proposta di Deliberazione di G.C. n. 12 del 11/08/2015

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA: Visto, si esprime parere favorevole.

Casamassima, 11 agosto 2015

Il Responsabile del Servizio di Gestione Economico-Finanziaria

Dott.ssa/Regina Stolfa

REGOLARITA' CONTABILE: Visto, si esprime parere favorevole.

Casamassima, 11 agosto 2015

Il Responsabile del Servizio di Gestione Economico-Finanziaria

Dott.ssa Regina Stolfa

quanto sopra è redatto il presente v IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. Pietro LORE'	verbale che, previa	IL PRESIDENTE F.to dott. Vito CESSA
PUBBLICATA all'albo On Line a p Visto: IL RESPONSABILE DEL F.to sig.ra Maria Domenica ARII	SERVIZIO FF.FF.	L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE F.to Sig. Vincenzo BELLOMO
in elenco ai Capigruppo consiliari dal1 2 ACO, 2015	n nota prot.n. 150 i e rimarrà pubblicatal 27 AGO.	ael 12 AGO. 2015 è comunicata ta all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi 2015 (art. 124 co. 1 D.Lgs 267/00)
di invio al controllo (art. 1	ata di inizio della pub 34 co. 3 D.Las 267/0	ile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 26/700)
		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF.F. F.to sig.ra Maria Domenica ARIEMM
LA PRESENTE SI COMPONE FIN C		SINE ED E' COPIA CONFORME

Li, _____1 2 AGO. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sig.ra Maria Domanica ARIEMMA